

Normativa e prassi

Legge di bilancio per il 2020: le misure tributarie in pillole

24 Dicembre 2019

Nel pacchetto di detrazioni per la casa, in vetrina, oltre alle conferme per lavori edilizi, efficienza energetica e acquisto mobili, l'inedito bonus facciate, che vale il 90% delle spese sostenute

immagine dell'Aula della Camera
image not found or type unknown

La Camera dei deputati ha licenziato in via definitiva la legge di bilancio 2020. Tante, come consueto, le disposizioni

fiscali, con *new entry*, proroghe, rimodulazioni, abrogazioni.

Previste la riduzione delle imposte per i lavoratori dipendenti, con la costituzione, a tal fine, di un apposito fondo con la dotazione di 3 miliardi di euro per il 2020 e 5 miliardi all'anno a partire dal 2021, e l'attribuzione di premi in denaro per chi acquista beni e servizi non in contanti, ma con strumenti di pagamento tracciabili.

Per le imprese, tra le altre misure: l'estensione del "*bonus* ricerca e sviluppo" alle attività di transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di *design* e ideazione estetica; la conferma del "*bonus* formazione 4.0" e del credito d'imposta per la partecipazione a fiere internazionali; in sostituzione dell'*iper* e del *super* ammortamento, un nuovo credito d'imposta a favore di chi investe in beni strumentali nuovi; il ripristino dell'*Ace*, con contestuale abrogazione della mini *Ires*; la proroga del credito d'imposta per chi acquista beni strumentali destinati a strutture produttive nei comuni del Centro Italia colpiti dal sisma del 2016 e di quello riservato a chi investe nelle regioni del Mezzogiorno.

E poi, le modifiche al regime forfetario per le partite Iva, l'introduzione della *plastic tax* per ridurre l'utilizzo dei manufatti in plastica monouso e della *sugar tax* per colpire il consumo delle bevande contenenti edulcoranti aggiuntivi, l'unificazione dell'*Imu* e della *Tasi*, la riproposizione della rivalutazione di terreni e partecipazioni e quella dell'estromissione agevolata di beni...

Nella tabella che segue, in sintesi, le principali disposizioni di carattere tributario, con indicazione dei commi di riferimento dell'articolo 1 della legge.

Comma	Argomento
2 e 3	<p>Clausole di salvaguardia Iva e accise</p> <p>Bloccati gli aumenti delle aliquote Iva per il 2020. Rimodulati quelli per gli anni successivi e la misura delle entrate attese dall'incremento delle accise sui carburanti</p>
4 e 5	<p>Deducibilità Imu</p> <p>Confermata, per il 2019, la deducibilità del 50% dell'Imu sugli immobili strumentali dal reddito d'impresa o di lavoro autonomo (stessa cosa per l'Imi e l'Imis, le imposte municipali immobiliari delle province autonome di Bolzano e di Trento)</p>
6	<p>Cedolare secca per contratti a canone concordato</p> <p>Stabilizzata al 10% l'aliquota della cedolare secca sui canoni delle locazioni abitative a canone concordato nei comuni ad alta densità abitativa</p>
7	<p>Riduzione del carico fiscale sui lavoratori dipendenti</p> <p>Costituito un apposito fondo, con dotazione di tre miliardi di euro per il 2020 e cinque a partire dal 2021. L'attuazione degli interventi in successivi provvedimenti normativi</p>
70 e 176	<p>Sconto in fattura per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica</p> <p>Abrogate le disposizioni del "decreto crescita" che hanno introdotto, per gli interventi di riqualificazione energetica e antisismica e per l'installazione di impianti fotovoltaici, il meccanismo dello sconto in fattura in luogo della detrazione spettante. Ora è applicabile soltanto agli interventi di ristrutturazione importante di primo livello, per le parti comuni degli edifici condominiali, con un importo dei lavori pari almeno a 200mila euro</p>

118	<p>Monitoraggio strutturale degli immobili</p> <p>Istituito, ai fini delle imposte sui redditi, un credito d'imposta per le spese di acquisizione e predisposizione dei sistemi di monitoraggio strutturale continuo, con l'obiettivo di aumentare il livello di sicurezza degli immobili. Le modalità attuative in un successivo decreto Mef, da adottare entro 90 giorni dall'entrata in vigore della legge di bilancio</p>
175	<p>Bonus ristrutturazioni, ecobonus e bonus mobili</p> <p>Prorogate di un anno, nella misura vigente nel 2019, le detrazioni per le spese relative a lavori di recupero edilizio, a interventi di efficienza energetica e all'acquisto di mobili e di grandi elettrodomestici destinati all'arredo di immobili ristrutturati</p>
da 177 a 179	<p>Sport bonus</p> <p>Applicabile anche nel 2020 la disciplina che riconosce un credito d'imposta del 65% per le erogazioni liberali in denaro effettuate da persone fisiche, enti non commerciali e soggetti titolari di reddito d'impresa e destinate a interventi di manutenzione e restauro di impianti sportivi pubblici e alla realizzazione di nuove strutture sportive pubbliche</p>
183	<p>Redditi terreni dei coltivatori diretti e degli imprenditori agricoli professionali</p> <p>Estesa al 2020 l'esenzione Irpef per i redditi dominicali e agrari dei terreni dichiarati da coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali iscritti nella previdenza agricola. Per il 2021, gli stessi redditi concorreranno alla base imponibile Irpef al 50%</p>
da 184 a 197	<p>Credito d'imposta per investimenti in beni strumentali</p> <p>Introdotta, in sostituzione delle discipline dell'iper e del super ammortamento operative nel 2019, un credito d'imposta per gli investimenti in beni strumentali, compresi quelli immateriali funzionali alla trasformazione tecnologica secondo il modello Industria 4.0. Riguarda tutte le imprese e, con riferimento ad alcuni beni, anche i professionisti; spetta in misura diversa a seconda della tipologia di beni oggetto dell'investimento</p>

<p>da 198 a 209</p>	<p>Credito d'imposta per la competitività delle imprese</p> <p>Introdotta, per il 2020, un nuovo credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo, transizione ecologica, innovazione tecnologica 4.0 e altre attività innovative, quali quelle di <i>design</i> e ideazione estetica svolte dalle imprese dei settori tessile e moda, calzaturiero, occhialeria, orafa, mobile e arredo e della ceramica per la concezione e realizzazione dei nuovi prodotti e campionari. La disciplina sostituisce l'attuale credito d'imposta per investimenti in ricerca e sviluppo. Un decreto Mise, entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, definirà le modalità attuative della norma</p>
<p>da 210 a 217</p>	<p>Bonus formazione 4.0</p> <p>Confermato per il 2020, con alcune modifiche, il credito d'imposta per le spese di formazione del personale dipendente, finalizzate all'acquisizione e al consolidamento di competenze nelle tecnologie rilevanti per la realizzazione del processo di trasformazione delle imprese previste dal "Piano nazionale industria 4.0". Queste le principali novità: è rimodulato il limite massimo annuale del credito; la misura del <i>bonus</i> è incrementata al 60% se l'attività di formazione riguarda lavoratori svantaggiati o ultra svantaggiati; il credito non spetta alle imprese destinatarie di sanzioni interdittive; scompare l'obbligo di disciplinare espressamente lo svolgimento delle attività di formazione in contratti collettivi aziendali o territoriali</p>
<p>218</p>	<p>Credito d'imposta per investimenti nel Centro Italia</p> <p>Prorogato a tutto il 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi per i comuni delle regioni Lazio, Umbria, Marche e Abruzzo colpiti dal sisma del 2016</p>

<p>da 219 a 224</p>	<p>Bonus facciate</p> <p>Introdotta una detrazione del 90% per le spese del 2020 relative a interventi, inclusi quelli di sola pulitura o tinteggiatura esterna, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici ubicati nella zona A o B ex Dm 1444/1968 (centri storici e parti già urbanizzate, anche se edificate in parte). Sono ammessi al beneficio i soli interventi su strutture opache della facciata, balconi, ornamenti e fregi. La detrazione va ripartita in dieci quote annuali di pari importo. Se i lavori non sono di sola pulitura o tinteggiatura esterna e influiscono dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio, devono soddisfare i requisiti energetici previsti dal decreto Mise 26 giugno 2015 e quelli della tabella 2 allegata al decreto Mise 11 marzo 2008, riguardanti i valori di trasmittanza termica</p>
<p>225</p>	<p>Imprenditori agricoli florovivaistici</p> <p>Per le attività dirette alla commercializzazione di piante vive e prodotti della floricoltura, acquistate da imprenditori agricoli florovivaistici, nei limiti del 10% del volume di affari, da altri imprenditori florovivaistici, il reddito si calcola applicando all'ammontare dei corrispettivi delle operazioni rilevanti ai fini Iva, il coefficiente di redditività del 5%</p>
<p>287</p>	<p>Aiuto alla crescita economica (Ace)</p> <p>Ripristinata, con decorrenza dal periodo d'imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2018, la disciplina Ace, finalizzata a incentivare la patrimonializzazione delle imprese. Il meccanismo consente di dedurre un importo pari al rendimento figurativo, calcolato con l'aliquota dell'1,3%, degli incrementi di capitale effettuati mediante conferimenti in denaro e accantonamenti di utili a riserva. Contestualmente, sono abrogate le misure di riduzione dell'Ires, che erano state introdotte al posto dell'Ace</p>

<p>da 288 a 290</p>	<p>Incentivi all'utilizzo di strumenti di pagamento elettronici</p> <p>Istituito un fondo con dotazione di 3 miliardi annui per il 2021 e il 2022 per attribuire rimborsi in denaro a chi, non nell'esercizio di attività di impresa o professione, effettua abitualmente acquisti con strumenti di pagamento elettronici. Le modalità attuative saranno individuate da un decreto Mef entro il 30 aprile 2020</p>
<p>300</p>	<p>Credito d'imposta per partecipazione a fiere internazionali</p> <p>Esteso al 2020 il credito d'imposta, introdotto dal "decreto crescita" per il solo anno 2019, a favore delle piccole e medie imprese italiane che partecipano a manifestazioni fieristiche internazionali di settore. È pari al 30% delle spese sostenute per l'affitto e l'allestimento degli spazi espositivi e di quelle per attività pubblicitarie, di promozione e di comunicazione connesse alla partecipazione, fino a un massimo di 60mila euro</p>
<p>316</p>	<p>Zone economiche speciali (Zes)</p> <p>Estesa la fruibilità del credito d'imposta per gli investimenti nelle Zes: va commisurato alla quota del costo complessivo dei beni acquisiti entro il 31 dicembre 2022, non più entro il 2020. Istituita, inoltre, la zona franca doganale nell'area portuale di Taranto, per incentivare il recupero delle potenzialità e sostenere l'occupazione</p>
<p>319</p>	<p>Credito d'imposta per gli investimenti nel Mezzogiorno</p> <p>Prorogato al 31 dicembre 2020 il credito d'imposta per l'acquisto di beni strumentali nuovi, destinati a strutture produttive nelle zone assistite ubicate nelle regioni Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia, Molise, Sardegna e Abruzzo</p>

346 e 347	<p>Detrazione per lo studio e la pratica della musica</p> <p>Istituita dal 2021 una detrazione Irpef del 19% per le spese sostenute, fino a un massimo di 1.000 euro e anche nell'interesse di familiari a carico, da contribuenti con reddito complessivo non superiore a 36mila euro, per l'iscrizione annuale e l'abbonamento di ragazzi tra i 5 e i 18 anni a conservatori di musica, istituzioni di alta formazione artistica musicale e coreutica legalmente riconosciute, scuole di musica iscritte nei registri regionali nonché cori, bande, e scuole di musica riconosciuti da una P.A.</p>
355 e 356	<p>Esenzione canone tv</p> <p>Fissata stabilmente a 8mila euro annui la soglia reddituale per le persone di almeno 75 anni che vogliono accedere all'esenzione dal pagamento del canone tv. Con riferimento al requisito di non avere conviventi titolari di un reddito proprio, viene specificato che non rilevano collaboratori domestici, colf e badanti</p>
361	<p>Detrazione per spese veterinarie</p> <p>Innalzato a 500 euro l'importo massimo detraibile delle spese veterinarie sostenute per la cura di animali legalmente detenuti a scopo di compagnia o per la pratica sportiva</p>
393	<p>Bonus edicole</p> <p>Per il 2020, il credito d'imposta a favore delle edicole è esteso anche agli esercenti un'attività commerciale non esclusivamente rivolta alla vendita di giornali pur quando non rappresenta l'unico punto vendita al dettaglio di giornali, riviste e periodici nel comune di riferimento (nel 2019, invece, tali soggetti erano esclusi dal <i>bonus</i>)</p>
431	<p>Pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo</p> <p>Sancita l'esenzione fiscale per le somme corrisposte a titolo di indennità di risarcimento in esecuzione di pronunce della Corte europea dei diritti dell'uomo, qualora la Corte stessa preveda la clausola di esenzione. Pertanto, in tali circostanze, non si applica la disposizione dell'articolo 88 del Tuir, secondo cui le indennità conseguite a titolo di risarcimento sono imponibili come sopravvenienze attive</p>

509	<p>Colture arboree pluriennali</p> <p>Incrementata del 20%, per il triennio 2020-2022, la quota di ammortamento deducibile dalle imposte sui redditi, a fronte di spese sostenute per investimenti in nuovi impianti di colture arboree pluriennali, con l'esclusione dei costi relativi all'acquisto dei terreni</p>
513 e 514	<p>Oleoturismo</p> <p>Le disposizioni dettate dalla legge di bilancio 2018 per l'enoturismo, in particolare la determinazione forfetaria dell'imponibile Irpef con un coefficiente di redditività del 25% e, a talune condizioni, l'applicazione di un regime forfettario Iva, dal 2020 sono estese alle attività di oleoturismo: visite nei luoghi di coltura, produzione o esposizione degli strumenti utili alla coltivazione dell'ulivo; degustazione e vendita delle produzioni aziendali; iniziative didattiche e ricreative nei luoghi di coltivazione e produzione</p>
da 559 a 580	<p>Misure in favore di Campione d'Italia</p> <p>Istituita la nuova imposta locale sul consumo di Campione d'Italia (Ilcci) su forniture di beni, prestazioni di servizi e importazioni effettuate nel territorio del comune per il consumo finale, con aliquote Iva allineate a quelle svizzere.</p> <p>Riduzione a metà di Irpef, Ires e Irap, per cinque anni, a favore di chi risiede a Campione (l'agevolazione spetta anche a società ed enti non residenti, che hanno sede nel comune). Previsto un credito d'imposta per i nuovi investimenti iniziali nel territorio di Campione, fino al 2024</p>
629	<p>Detrazioni Irpef in base al reddito</p> <p>Dal 2020, per i contribuenti con reddito complessivo superiore a 120mila euro, la detrazione per gli oneri di cui all'articolo 15 del Tuir spetta in misura pari al rapporto tra 240mila euro, meno il reddito complessivo, e 120mila euro; pertanto, oltre i 240mila euro di reddito, il beneficio si azzerava completamente. La nuova regola non si applica agli interessi passivi pagati in dipendenza di prestiti o mutui agrari e di mutui ipotecari per l'acquisto o costruzione dell'abitazione principale e a tutte le spese sanitarie</p>

630	<p>Accisa sul gasolio commerciale</p> <p>Dal 1° ottobre 2020, niente più accisa agevolata sul gasolio commerciale per i veicoli appartenenti alla categoria euro 3 e inferiori; dal 1° gennaio 2021, l'esclusione riguarderà anche i veicoli di categoria euro 4</p>
631	<p>Accisa sui prodotti energetici</p> <p>Rimodulate e innalzate le aliquote di accisa applicabili ai prodotti energetici utilizzati per la produzione di energia elettrica</p>
632 e 633	<p>Auto aziendali</p> <p>Modificata la tassazione dei veicoli aziendali concessi in uso promiscuo ai dipendenti, che sarà agganciata ai valori di emissione di anidride carbonica: all'aumentare di questi, aumenterà il reddito figurativo. Il compenso in natura, attualmente, è pari al 30% dell'importo corrispondente a una percorrenza convenzionale di 15mila chilometri, calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio indicato nelle apposite tabelle dell'AcI. Invece, per i contratti stipulati a decorrere dal 1° luglio 2020: per i veicoli con CO₂ entro i 60 grammi per chilometro, si assumerà il 25% del costo chilometrico ACI; per i veicoli con CO₂ superiore a 60 gr per km ma non a 160, si assumerà il 30%; per i veicoli con CO₂ superiore a 160 gr per km ma non a 190, si assumerà il 40% (dal 2021, il 50%); per i veicoli con CO₂ oltre i 190 gr per km, si assumerà il 50% (dal 2021, il 60%)</p>
da 634 a 658	<p>Plastic tax</p> <p>Istituita l'imposta sul consumo di manufatti in plastica con singolo impiego (Macsi) utilizzati per il contenimento, protezione, manipolazione o consegna di merci o prodotti alimentari, ad esclusione dei manufatti compostabili, dei dispositivi medici e dei Macsi adibiti a contenere medicinali. È pari a 0,45 euro per chilogrammo di materia plastica. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del provvedimento dell'Agenzia delle dogane e dei monopoli che, entro maggio, dovrà definire le modalità attuative della norma. Alle imprese produttrici di Macsi spetterà un credito d'imposta nella misura del 10% delle spese sostenute nel 2020 per l'adeguamento tecnologico finalizzato alla produzione di manufatti compostabili</p>

659 e 660	<p>Tassazione dei tabacchi lavorati e dei prodotti accessori al loro consumo</p> <p>Innalzate le accise che gravano sui tabacchi lavorati e introdotta una nuova imposta sui prodotti accessori al consumo dei tabacchi da fumo (cartine e filtri per arrotolare le sigarette), nella misura di 0,0036 euro per ogni pezzo</p>
da 661 a 676	<p>Sugar tax</p> <p>Istituita l'imposta sul consumo di bevande analcoliche edulcorate nella misura di 10 euro per ettolitro, nel caso di prodotti finiti, e di 0,25 euro per chilogrammo, nel caso di prodotti predisposti a essere utilizzati previa diluizione. Si applicherà dal primo giorno del secondo mese successivo alla pubblicazione del decreto Mef che, entro agosto, dovrà definire le modalità attuative della norma</p>
677	<p>Buoni pasto</p> <p>Cambia il regime fiscale dei buoni pasto: se erogati in formato elettronico, la quota non tassata è elevata da 7 a 8 euro; se erogati in formato diverso, la quota che non concorre al reddito di lavoro è ridotta da 5,29 a 4 euro. Mantenuto il limite giornaliero a 5,29 euro per le indennità sostitutive delle somministrazioni di vitto a favore dei lavoratori addetti a strutture lavorative temporanee oppure ubicate in zone prive di servizi di ristorazione</p>
678	<p>Imposta sui servizi digitali</p> <p>Intervenendo sulla disciplina introdotta dalla legge di bilancio 2019: sono chiarite le modalità applicative del tributo circa i corrispettivi colpiti, le dichiarazioni, la periodicità del prelievo; sono individuate le ipotesi di esclusione; è inserito l'obbligo per i soggetti passivi non residenti di nominare un rappresentante fiscale; è stabilita l'applicazione dell'imposta a partire dal 1° gennaio 2020, senza necessità di normativa secondaria; si prevede che la disciplina venga abrogata appena entreranno in vigore disposizioni derivanti da accordi internazionali in materia di tassazione dell'economia digitale</p>

679 e 680	<p>Tracciabilità delle detrazioni</p> <p>Per poter fruire delle detrazioni Irpef del 19% per oneri fiscalmente rilevanti, diventa obbligatorio utilizzare sistemi di pagamento tracciabili. Il vincolo non opera per i medicinali e i dispositivi medici, nonché per le prestazioni sanitarie rese da strutture pubbliche o da strutture private accreditate al Servizio sanitario nazionale</p>
da 681 a 686	<p>Analisi di rischio</p> <p>Per le attività di analisi del rischio evasione effettuate con le informazioni dell'Archivio dei rapporti finanziari, l'Agenzia delle entrate e la Guardia di finanza potranno avvalersi di tecnologie, elaborazioni e interconnessioni con le altre banche dati di cui dispongono, per individuare criteri di rischio utili per far emergere posizioni da controllare e incentivare l'adempimento spontaneo. Le attività di prevenzione e contrasto dell'evasione sono incluse fra quelle di rilevante interesse pubblico per cui è ammesso il trattamento di dati personali e vengono limitati i diritti dell'interessato, previsti dal Regolamento generale sulla protezione dei dati personali. Un decreto Mef, entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della legge di bilancio, sentiti il Garante per la protezione dei dati personali e l'Agenzia delle entrate, dovrà definire i diritti da limitare e le modalità di esercizio degli stessi e delle connesse misure di garanzia</p>
690	<p>Estromissione dei beni immobili imprese individuali</p> <p>La disciplina dell'estromissione agevolata dei beni immobili strumentali è estesa alle esclusioni dal patrimonio dell'impresa dei beni posseduti al 31 ottobre 2019, effettuate dal 1° gennaio al 31 maggio 2020. La relativa imposta sostitutiva dell'8% andrà versata entro il 30 novembre 2020 (il 60% del totale) e il 30 giugno 2021 (il rimanente 40%)</p>

691 e 692	<p>Regime forfetario</p> <p>Previsti: come condizione di accesso, un limite di 20mila euro di spese sostenute per il personale; l'esclusione per i redditi di lavoro dipendente superiori a 30mila euro; la riduzione di un anno dei termini di decadenza per l'accertamento, per i contribuenti forfetari che, benché non obbligati, hanno un fatturato annuo costituito esclusivamente da fatture elettroniche. Abrogata, infine, la norma che prevedeva, dal 2020, l'imposta sostitutiva al 20% per le partite Iva con ricavi o compensi tra 65.001 e 100.000 euro</p>
693 e 694	<p>Rivalutazione terreni e partecipazioni</p> <p>Rivalutabili, entro il prossimo 30 giugno, terreni e partecipazioni posseduti alla data del 1° gennaio 2020. Prevista un'unica aliquota per il calcolo dell'imposta sostitutiva: 11%</p>
695	<p>Plusvalenze immobiliari</p> <p>Incrementata dal 20 al 26% l'imposta sostitutiva applicabile alle plusvalenze realizzate in caso di cessione di beni immobili acquistati o costruiti da non più di cinque anni</p>
da 696 a 704	<p>Rivalutazione beni d'impresa e partecipazioni</p> <p>Le imprese che non adottano i principi contabili internazionali possono rivalutare i beni e le partecipazioni, esclusi gli immobili alla cui produzione o al cui scambio è diretta l'attività, risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2018. È previsto il pagamento di un'imposta sostitutiva con aliquota del 12% per i beni ammortizzabili e del 10% per i beni non ammortizzabili; per l'affrancamento del saldo attivo della rivalutazione, è dovuta un'imposta sostitutiva del 10%. Il versamento potrà essere frazionato fino a tre rate annuali di pari importo, se l'ammontare complessivamente dovuto non supera 3 milioni di euro, ovvero, in caso contrario, fino a sei rate</p>

710 e 711	<p>Ivie e Ivafe</p> <p>Dal 2020 sono soggetti passivi dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero e dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero, oltre alle persone fisiche, anche gli enti non commerciali e le società semplici, in nome collettivo e in accomandita semplice, residenti in Italia, tenuti agli obblighi di dichiarazione per gli investimenti e le attività previsti dalle norme sul monitoraggio fiscale (articolo 4, DI n. 167/1990)</p>
da 712 a 715	<p>Deduzione di componenti negative Ires</p> <p>Differite le percentuali di deducibilità, ai fini Ires e Irap, previste da alcune norme (<i>stock</i> di svalutazioni e perdite su crediti per gli enti creditizi e finanziari; riduzione di valore dei crediti e delle altre attività finanziarie derivante dalla rilevazione del fondo a copertura perdite per perdite attese; <i>stock</i> di componenti negativi riferibili alle quote di ammortamento relative al valore dell'avviamento e delle altre attività immateriali)</p>
da 716 a 718	<p>Redditi da attività in concessione</p> <p>Introdotta, per il triennio 2019-2021, una maggiorazione di 3,5 punti percentuali per l'Ires sui redditi derivanti dallo svolgimento di attività in regime di concessione</p>
720	<p>Cinque per mille Irpef</p> <p>Incrementata la dotazione delle risorse destinate alla quota del 5 per mille dell'Irpef: 10 milioni per il 2020, 20 milioni per il 2021 e 25 milioni a decorrere dal 2022</p>
721	<p>Trattamento fiscale delle Università non statali</p> <p>Confermata, con una norma di natura interpretativa, la non assoggettabilità a imposta sui redditi delle attività di formazione esercitate dalle Università non statali riconosciute</p>

722 e 723	<p>Normativa Fatca: obblighi degli intermediari finanziari</p> <p>Semplificati gli obblighi di comunicazione riguardanti l'applicazione della normativa Fatca: le istituzioni finanziarie operanti in Italia, in caso di mancata acquisizione del codice fiscale, potranno comunicare all'amministrazione finanziaria la data di nascita dei titolari dei conti correnti statunitensi o residenti negli Usa, fermo restando l'obbligo di reiterare la richiesta del codice fiscale ed effettuare le opportune verifiche. Dal periodo di rendicontazione 2017, alle istituzioni finanziarie che si avvalgono di tale comunicazione semplificata non si applicano le sanzioni previste per la mancata acquisizione e comunicazione del codice fiscale statunitense</p>
725 e 726	<p>Noleggio imbarcazioni da diporto</p> <p>A partire dal 1° aprile 2020, per l'applicazione dell'Iva ai servizi di locazione, noleggio e simili a breve termine di imbarcazioni da diporto, l'effettiva utilizzazione e fruizione del servizio fuori della Ue andrà dimostrata con adeguati mezzi di prova e non presunta</p>
da 731 a 735	<p>Preu sugli apparecchi da intrattenimento e sulle vincite</p> <p>Incrementato il prelievo erariale sulle <i>new slot</i> e sugli apparecchi in rete che si attivano solo in presenza del collegamento a un sistema di elaborazione della rete stessa. Ridotta la percentuale delle somme giocate destinata alle vincite. Aumentati al 20% sia il prelievo sulle vincite eccedenti i 200 euro sia il diritto sulla parte della vincita eccedente i 500 euro</p>
736 e 737	<p>Royalties idrocarburi</p> <p>Dal 2020, esenzioni dal pagamento delle <i>royalties</i> applicabili ai soli concessionari di coltivazione di idrocarburi con una produzione annua non superiore a 10 milioni di Smc di gas in terraferma e a 30 milioni di Smc di gas in mare</p>

<p>da 738 a 783</p>	<p>Unificazione Imu Tasi</p> <p>Dal 2020, scompare il tributo per i servizi indivisibili e viene prevista una sola forma di prelievo patrimoniale immobiliare, la cui disciplina, fondamentalmente, ricalca quella preesistente per l'Imu. L'aliquota di base è fissata allo 0,86%, con possibilità per i Comuni di aumentarla fino all'1,06% o diminuirla fino all'azzeramento. Il termine per la presentazione della dichiarazione torna al 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute variazioni rilevanti per la determinazione dell'imposta</p>
<p>da 784 a 815</p>	<p>Riscossione degli enti locali</p> <p>Riformata profondamente la riscossione degli enti locali, con l'introduzione, tra l'altro, dell'istituto dell'accertamento esecutivo (sulla falsariga di quanto già previsto per le entrate erariali) e, in assenza di regolamentazione da parte degli enti, di una specifica disciplina per rateizzare il pagamento delle somme dovute</p>
<p>da 816 a 847</p>	<p>Canone unico enti locali</p> <p>Istituiti, dal 2021, il canone unico patrimoniale di concessione, autorizzazione o esposizione pubblicitaria (al posto di Tosap, Cosap, Cimp e canone per l'occupazione delle strade) e il canone unico patrimoniale di concessione per l'occupazione nei mercati (in sostituzione di Tosap, Cosap e, per i casi di occupazioni temporanee, anche di Tari)</p>

di

Nicola Buongrigo

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/normativa-e-prassi/articolo/legge-bilancio-2020-misure-tributarie-pillole>